

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2025, n. 0100/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento e casi di esclusione

- Art. 3 Requisiti per l'ammissione al finanziamento e casi di esclusione

Capo III
Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

- Art. 4 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande
Art. 5 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei
Art. 6 Determinazione del contributo annuale

Capo IV
Commissione di valutazione

- Art. 7 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V
Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

- Art. 8 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
Art. 9 Spese ammissibili

Art. 10 Spese non ammissibili

Capo VI
Termini del procedimento

Art. 11 Termini del procedimento

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 12 Rinvio

Art. 13 Disposizione transitoria

Art. 14 Abrogazioni

Art. 15 Entrata in vigore

Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale della Fondazione Teatro lirico
Giuseppe Verdi

Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale della Fondazione Teatro lirico
Giuseppe Verdi Allegato D Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri
nazionali

Allegato E Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri nazionali

Allegato F Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri delle Città di rilevante
interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Allegato G Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri delle Città di rilevante
interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Capo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

- a) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche;
- b) dei teatri nazionali e dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale presenti in regione, anche di minoranze linguistiche, che lo Stato valuta meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro della cultura recante criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, di seguito decreto ministeriale, e per i quali è prevista la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3.1, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) teatri nazionali: istituzioni che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale considerata altresì la loro storicità. Detti organismi operano, in particolare, per la divulgazione della tradizione teatrale e per la crescita e il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo, ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale;
 - b) teatri delle Città di rilevante interesse culturale: istituzioni, anche di minoranze linguistiche, che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici attività di produzione teatrale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, costruendo forme di presidio culturale nei territori di

riferimento, con capacità di interazione con il sistema nazionale, ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale.

Capo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 3

(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. Possono accedere al finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

- a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
- b) i soggetti ai quali sia stato attribuito, ai sensi del decreto ministeriale, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro delle Città di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e per i quali il decreto ministeriale pone la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro delle Città di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi del decreto ministeriale, oppure nel caso in cui i medesimi teatri, dopo l'accettazione dell'incentivo, non siano più riconosciuti quali teatro nazionale o teatro delle Città di rilevante interesse culturale, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non possono accedere al finanziamento previsto dal presente regolamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato. In tali casi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, della legge, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 12, comma 2.1.1, della legge, sono scaduti, e secondo le modalità stabilite nel medesimo avviso pubblico.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 4

(Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande)

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali allegatale alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato:

- a) per il settore tipologico << Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C;
- b) per il settore tipologico <<teatri nazionali>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E;
- c) per il settore tipologico <<teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G;
- d) per il settore tipologico <<teatri delle Città di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 60 su un massimo di 120 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, o A, D ed E, o A, F e G, risulti inferiore a punti 270 su un massimo di 540 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 5

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei)

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici individuati dall'articolo 4.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 venga incrementato, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le nuove quote dello stanziamento, da riservare ai settori tipologici di cui di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Determinazione del contributo annuale)

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:
 - a) per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
 - b) per i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale, le risorse assegnate a ciascuno dei due settori tipologici ai sensi dell'articolo 5 vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
 - c) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.

2. Il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nelle domande di contributo per il secondo e il terzo anno del triennio, non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV

Commissione di valutazione

Art. 7

(Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione)

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 4, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, anche designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS)

competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 8

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute

dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede, rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;

- b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi a compagnie, complessi o organismi ospitati, con contratto fisso o con contratto a percentuale, nonché relative spese di ospitalità. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
- c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service);
- d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali;
- e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate;
- f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese assicurative per responsabilità civile per danni a persone o a cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia-dei locali delle sedi, spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative culturali finanziati, spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI, spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati al beneficiario, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), le spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 10 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) spese per il riscatto di beni strumentali;
 - e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi.

Capo VI Termini del procedimento

Art. 11 (Termini del procedimento)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili

3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.

4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 12 (*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e la legge regionale 16/2014.

Art. 13 (*Disposizione transitoria*)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'articolo 14.

Art. 14 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali));
 - b) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 256 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2,

- lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8);
- c) il decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 169 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8);
- d) il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2022, n. 129 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8).

Art. 15
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 4)

Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) capacità, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) tradizione culturale del teatro	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'art. 4)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

7) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C
(riferito all'art.4)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 10	da 8 a 10	da 5 a 7	da 3 a 5	meno di 3
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 30	da 21 a 30	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo) o prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 5	5	4	3	meno di 3
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario) e da borderò produzione	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 9.000 a 15.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali e di finanziamenti privati,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

sponsorizzazioni, entrate da vendita di biglietti					
6) numero d giornate lavorative annuali	più di 20000	da 15001 a 20000	da 10001 a 15000	da 9001 a 10000	meno di 9000

Allegato D
(riferito all'art.4)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri nazionali

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto e diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

diversi settori delle attività culturali					
7) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato E
(riferito all'art.4)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri nazionali

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno 40
3) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno 10
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 9.000 a 20.000	meno 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali e di finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 2001 a 3500	2000

Allegato F
(riferito all'art.4)

Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto e diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

diversi settori delle attività culturali					
7) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato G
(riferito all'art.4)

Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno 40
3) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno 10
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 9.000 a 20.000	meno 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali e di finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 2001 a 3500	2000